

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.255 del 18 dicembre 2017

OGGETTO: *Procedura ristretta per la stipula di Accordo quadro per la fornitura di protesi ortopediche e cemento per le Aziende Sanitarie, Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie, IRCCS della Regione Campania. -Revoca aggiudicazione ditta Stryker "lotto 20" -*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F9;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: " Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che: " Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...) " ;
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di

Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio ;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014";

-che con la Delibera Anac n. 58 del 22 luglio 2015, So.re.Sa. è stata iscritta per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014;

CONSIDERATO

- che, con Determinazione del Direttore Generale n. 5 del 9.1.2015 era stata indetta una procedura ristretta per l'accordo quadro per la fornitura di protesi ortopediche e cemento

- che con Determinazione del Direttore Generale n.112 del 31/05/2017 è stata aggiudicata la predetta fornitura agli operatori economici, ai prezzi e per le quote di fornitura riportate nell'allegato prospetto riepilogativo al predetto provvedimento e che in particolare, era stato aggiudicato il lotto 20 agli operatori economici, nelle quote di fornitura di seguito riportate:

2

LOTTO 20		PROTESI DI CAPITELLO RADIALE			
numero impianti complessivi quinquennali 1055					
DITTE		PREZZO OFFERTO	GRADUATORIA	QUOTA FORNITURA	costo di un impianto
SANIMEDICAL	impianto Evolve	€ 1.819.875,00	1	almeno 50%	€ 1.725,00
JOHNSON&JOHNSON	impianto a marca Synthes	€ 2.160.112,50	2	fino al 30%	€ 2.047,50
STRYKER	impianto r-Head Recon	€ 2.215.500,00	3	fino al 20%	€ 2.100,00

-Che con Determinazione del Direttore Generale n.251 del 04/12/2017 è stata modificata l'aggiudicazione del lotto 20, per effetto della rinuncia all'aggiudicazione della Ditta Johnson & Johnson , secondo lo schema di seguito riportato:

6

LOTTO 20	PROTESI DI CAPITELLO RADIALE
----------	------------------------------------

numero impianti complessivi quinquennali
1055

DITTE		PREZZO OFFERTO	GRADUATORIA	QUOTA FORNITURA	costo di un impianto
SANIMEDICAL	impianto Evolve	€ 1.819.875,00	1	almeno 70%	€ 1.725,00
STRYKER	impianto r-Head Recon	€ 2.215.500,00	2	fino al 30%	€ 2.100,00

RILEVATO

- che per mero errore materiale nella suddetta determinazione n.251/2017, non si era provveduto ad aggiudicare il lotto 20 anche alla ditta Biores, la quale risultava 3° in graduatoria per effetto della rinuncia della ditta Johnson & Johnson;

PRESO ATTO

- che la società Stryker, che era risultata per il suddetto lotto 2° graduata, con nota protocollo 0023138 del 15/12/2017, comunica l'impossibilità sopravvenuta di fornire il materiale/prodotto offerto in gara nel lotto 20;

RILEVATO

- che per effetto di quanto sopra esposto, la graduatoria definitiva per il lotto 20 risulta così rimodulata: 1° Sanimedical ; 2° Biores.

VISTO quanto previsto nella lettera d'invito, pag 2, secondo cpv che di seguito si riporta" (...) la ripartizione, in percentuale, dei quantitativi di fornitura è regolata come di seguito dettagliato: nel caso le offerte valide posizionate in graduatoria risultino inferiori a tre, al concorrente primo in graduatoria sarà destinata la percentuale risultante dalla decurtazione della percentuale destinata al secondo in graduatoria (...).

RILEVATO

- che la Ditta Sanimedical per effetto dell'applicazione della regola sopra enunciata consegue pertanto per il suddetto lotto, una quota di fornitura di almeno il 70% e la ditta Biores una quota di fornitura fino al 30%;

RITENUTO, pertanto

di modificare l'aggiudicazione del lotto 20 nel senso di aggiudicare definitivamente alla ditta Sanimedical una quota di fornitura pari almeno al 70% e alla Ditta Biores una quota di fornitura fino al 30%.

3

Tanto premesso, il Direttore Generale in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con verbale del 12 luglio 2017,

DETERMINA

Per i motivi citati

1) di modificare la Determinazione del Direttore Generale n.112/2017 nel senso di:

- revocare l'aggiudicazione alla ditta Stryker per il lotto 20;
- aggiudicare il lotto 20 anche alla ditta Biores ;

2) di modificare per l'effetto le quote di fornitura di aggiudicazione del lotto 20 come da prospetto di seguito riportato:

LOTTO 20		PROTESI DI CAPITELLO RADIALE			
numero impianti complessivi quinquennali 1055					
DITTE		PREZZO OFFERTO	GRADUATORIA	QUOTA FORNITURA	costo di un impianto
SANIMEDICAL	impianto Evolve	€ 1.819.875,00	1	almeno 70%	€ 1.725,00
BIORES	impianto Explor	€ 2.231.325,00	2	fino al 30%	€ 2.115,00

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di So. Re. SA spa;

4) di onerare la Direzione Centrale Committenza a comunicare agli operatori economici interessati la nuova ripartizione di quote di forniture per il lotto 20, così come risultante dal presente provvedimento.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Dott. Gianluca Postiglione

